



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005190/I Data: 21/03/2016 14:06
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della IV, III, VII, VIII e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore" Reg. Gen. 266

Ad iniziativa del consigliere Alberico Gambino
Depositata in data 16 marzo 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame
III, VII, VIII e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 21 MAR, 2016

IL PRESIDENTE



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il progetto di legge **“Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore”** si propone di migliorare ed incentivare il turismo montano.

Da un lato, si tratta di migliorare ulteriormente i servizi offerti ai turisti che scelgono la montagna campana per trascorrere le loro vacanze.

Dall'altro, c'è la possibilità, particolarmente rilevante in questo momento di grave e diffusa crisi occupazionale, di creare nuove opportunità di lavoro.

In particolare;

- a) Al Titolo I° si disciplinano le finalità della legge.
- b) al Titolo II° si disciplina la definizione e la gestione della rete escursionistica Campana (R.E.C.).
- c) al Titolo III° si disciplinano l'Albo Regionale delle Guide Alpine.
- d) al Titolo IV° si disciplinano le norme finanziarie e le norme finali .

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 266



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per l'anno 2016 in euro 200.00,00 si farà fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse iscritte alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

INDICE

Titolo I

NORME GENERALI

- ARTICOLO 1 Finalità
ARTICOLO 2 Definizione di escursionismo

Titolo II

REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA

- ARTICOLO 3 Rete Escursionistica Campana
ARTICOLO 4 Catasto Regionale del patrimonio escursionistico
ARTICOLO 5 Viabilità di uso privato
ARTICOLO 6 Regolamento di attuazione
ARTICOLO 7 Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Campana
ARTICOLO 8 Interventi sulla Rete Escursionistica Campana

TITOLO III

ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE

- ARTICOLO 9 Sicurezza e professionalità nell'accompagnamento sulla R.E.C.

TITOLO IV

NORME FINALI TRANSITORIE

- ARTICOLO 10 Norma finanziaria
ARTICOLO 11 Norme finali



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**Titolo I
NORME GENERALI**

**ARTICOLO 1
Finalità**

1. La Regione Campania, allo scopo di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio campano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica e delle altre attività ad essa riconducibili quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente.
2. Per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione e il mantenimento della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**Titolo I
NORME GENERALI**

ARTICOLO 2 Definizione di escursionismo

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) **escursionismo**: attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nell'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
- b) **arrampicata su roccia**: attività che prevede la scalata di formazioni rocciose effettuata cercando di ridurre al minimo l'ausilio dei mezzi artificiali;
- c) **sentiero**: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità;
- d) **viabilità minore**: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali;
- e) **sentiero attrezzato**: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;
- f) **via ferrata**: tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce l'utilizzatore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, prevalentemente attrezzate con funi, scale o pioli;
- g) **sito di arrampicata**: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi, quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà;
- h) **itinerario**: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;
- i) **itinerario di lunga percorrenza**: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;
- l) **percorso tematico**: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale, didattico o di pellegrinaggio religioso, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali. È generalmente privo di difficoltà tecniche.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**Titolo II
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 3
Rete Escursionistica Campana**

1. Ai sensi della presente legge è istituita la Rete Escursionistica Campana (R.E.C.).
2. La R.E.C. è composta dall'insieme delle strade, carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'art. 4, consentono l'attività escursionistica.
3. È inserita nella R.E.C. la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali, di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394;
 - b) sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale, di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 431;
 - c) sia complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
 - d) sia d'interesse storico-ambientale.
4. La R.E.C. si articola in viabilità:
 - a) d'interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo Comune con possibili brevi e funzionali sconfinamenti;
 - b) d'interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento del territorio di più Comuni, ovvero di itinerari a lunga percorrenza;
 - c) interna al sistema dei parchi nazionali e regionali e delle aree protette in generale, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nei rispettivi territori ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e delle Leggi regionali vigenti in materia.
5. La viabilità ricompresa nella R.E.C. è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.
6. La R.E.C. è considerata risorsa regionale di pregio.
7. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella R.E.C., l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme del regolamento di cui all' art. 6.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**Titolo II
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 4
Catasto Regionale del patrimonio escursionistico**

1. È istituito il catasto della R.E.C. presso l'Assessorato al Turismo della Regione Campania.
2. La Giunta Regionale provvede alla prima costituzione del catasto della R.E.C. A tal fine acquisisce le proposte dei Comuni, delle Comunità Montane, dei Parchi e, sentiti il Corpo Forestale dello Stato e le Associazioni Escursionistiche Nazionali presenti in Campania, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel Catasto.
3. La Giunta Regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte degli Enti summenzionati. In caso d'inerzia, decorso tale termine, la Giunta Regionale provvede direttamente, sentiti il Corpo Forestale dello Stato e le Associazioni Escursionistiche Nazionali presenti in Campania.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul BURC e trasmesso ai Comuni interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta Regionale provvede a darne notizie mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta Regionale avverso il provvedimento medesimo.
5. Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta Regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l'inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della R.E.C. e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**Titolo II
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 5
Viabilità di uso privato**

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della R.E.C. è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell' art. 3, comma 6. E' consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'art. 7.
2. L'accesso e il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 6
Regolamento di attuazione**

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 56, IV comma, dello Statuto regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla R.E.C.
2. Il regolamento stabilisce, tra l'altro:
 - a) le caratteristiche tecniche della segnaletica della R.E.C.;
 - b) i termini e i modi entro i quali si deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;
 - c) le linee guida per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;
 - d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto e all'inserimento di nuova viabilità;
 - e) le modalità da adottare per l'inserimento di nuova viabilità di uso privato, nel rispetto della procedura a tal fine prevista all'art. 4, comma 4;
 - f) le modalità per la gestione della manutenzione periodica della R.E.C.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 7
Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Campana**

1. Le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità escursionistica d'interesse provinciale e delle relative attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri Enti locali.
2. I Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità escursionistica d'interesse comunale e delle relative attrezzature.
3. I parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità escursionistica tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.
4. Le Province possono delegare alle Comunità Montane, ai Comuni singoli o associati, la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità escursionistica d'interesse provinciale.
5. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i Parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REC, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previa apposite convenzioni, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.
6. La Giunta Regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, predispose il programma per la sistemazione e manutenzione della REC, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei Comuni, nelle Comunità Montane e nelle Province i soggetti attuatori.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO II
REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CAMPANA**

**ARTICOLO 8
Interventi sulla Rete Escursionistica Campana**

1. Ai fini della presente legge è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della R.E.C., con l'esclusione degli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica previsti dagli articoli precedenti. L'attraversamento della REC a fini agricoli o forestali, limitatamente alle aree pubbliche, è consentito previa autorizzazione da parte del Comune interessato e con obbligo al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Nella viabilità di uso privato, l'Ente competente ai sensi dell' art. 7 può rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli del comma 1, per motivate esigenze, ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO III
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE**

**ARTICOLO 9
Sicurezza e professionalità nell'accompagnamento sulla R.E.C.**

1. Al fine di garantire la sicurezza personale degli escursionisti e la professionalità nell'accompagnamento di gruppi di escursionisti sulla Rete Escursionistica Campana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta Regionale riconosce la figura della guida alpina e istituisce l'Albo professionale delle Guide Alpine, articolato come indicato all'art. 11, in attuazione della legge 2 gennaio 1989 n. 6 e dell'art. 3 L.R. 16 Marzo 1986 n. 11.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO IV
NORME FINALI TRANSITORIE**

**ARTICOLO 10
Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per l'anno 2016 in euro 200.00,00 si farà fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse iscritte alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)
2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA
On.le Alberico Gambino**

**TITOLO IV
NORME FINALI TRANSITORIE**

**ARTICOLO 11
Norme finali**

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.